

Attrezzature di lavoro - La delicata fase dell'acquisto

Autore: Lorenzo Dell'Acqua - Assolombarda

Introduzione


Lo scopo di questo articolo è di ragionare su come si possa **acquistare in sicurezza**, quando si procede a introdurre delle attrezzature, macchine ed impianti nel ciclo produttivo.

Altri aspetti importanti della "sicurezza macchine", saranno oggetto di approfondimenti: la valutazione dei rischi, il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza, la formazione, informazione addestramento.

Qualche dato sulle cause di infortunio

Dalla lettura di dati statistici, si evince come negli infortuni derivanti dal cosiddetto "rischio meccanico", c'è spesso qualcosa che non era corretto "a priori". Per esempio, INAIL (Infor.mo - sorveglianza degli infortuni mortali, anno 2017)

Se nella dinamica infortunistica sono stati coinvolti *utensili macchine, impianti*, si rileva una quota molto elevata (76%) di determinanti caratterizzati da un problema di *assetto*, ovvero l'indagine ha evidenziato delle criticità preesistenti al verificarsi dell'evento (*stati*, secondo il modello) che, quindi, potevano essere individuate già in fase di valutazione dei rischi (Figura 4).



La marcatura CE e la presunzione di conformità di una macchina

Una prima considerazione da premettere è che, nell'evidenza dei fatti, si acquistano macchine, impianti e parti di essi **marcati CE, ovvero messi sul mercato intrinsecamente sicuri**, ma che non si rivelano tali in caso di indagini a seguito di infortuni ed incidenti.

L'acquisto sicuro è garantito da questi due passaggi del testo unico:

Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Immediatamente dopo sono riportati, però, **gli obblighi del Datore di lavoro dell'azienda utilizzatrice** della attrezzatura.

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;*
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;*
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;*
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.*

Il primo consiglio che può emergere da queste cogenze normative è che **il Datore di lavoro deve porre particolare attenzione all'acquisto e alla scelta delle attrezzature di lavoro, prima di metterle a disposizione dei lavoratori.**

Se prendiamo in considerazione le macchine marcate CE (tralasciamo, in questo momento le attrezzature "messe sul mercato", prima della cosiddetta "direttiva macchine"), di seguito **una prima indicazione per un corretto acquisto** ovvero per assicurare che **l'attrezzatura di lavoro introdotta in azienda sia conforme:**

- curare che l'attrezzatura sia conforme alle direttive applicabili, quali ad esempio e a titolo indicativo: Direttiva Macchine (2006/42/CE) Direttiva Bassa Tensione (2014/35/CE), Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (2014/30/CE); altre eventuali direttive applicabili (es. Dir. Atex – 2014/34/CE, Dir. PED – 2014/68/UE, ecc).

Passi procedurali per supportare l'acquisto di una attrezzatura sicura

I "desiderata" del paragrafo precedente, possono essere accompagnati da prassi o passaggi procedurali.

Questi i suggerimenti da tenere nella fase di **acquisto di attrezzature**:

- Valutare la professionalità del fornitore anche tramite certificato camera di commercio e certificazione di qualità
- Formalizzare l'ordine di acquisto specificando anche i requisiti di sicurezza attesi, in modo da non "presumere" che l'attrezzatura acquistata sia a norma.
- Richiedere il rispetto delle conformità alle varie legislazioni e impegno a contribuire alle eventuali modifiche in fase d'installazione
- Definire le caratteristiche tecniche e prestazionali della macchina;
- Valutare i rischi connessi relativi all'interazione tra la macchina e l'ambiente circostante in cui verrà collocata

Per questi passaggi ci si può avvalere di **check list**, le quali riportano generalmente i punti dei **Requisiti Essenziali di Sicurezza della direttiva macchine** o (le voci non si discostano in modo significativo) i requisiti di sicurezza delle macchine "ante direttiva macchine", riportati **nell'allegato V del D. Lgs n.81/2008**.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta un elenco:

- Spazi, illuminazione, stabilità
- Adeguatezza Comandi (marcia/arresto, identificati)
- Dispositivo atto ad evitare avvio intempestivo (Dopo interruzione fonte di energia) o intercettazioni in genere
- Dispositivi di arresto d'emergenza
- Architettura circuito di sicurezza (importante per le macchine od impianti particolarmente pericolosi e/o complessi)
- Cartellonistica/ Pittogrammi/ segnali di avvertimento

- Segnalazioni acustiche e visive
- Dispositivi a protezione degli elementi mobili pericolosi (carter e altri..)
- Protezioni contro proiezioni, rotture, scoppi
- Dispositivi contro la caduta per gravità
- Dispositivi sezionamento energia dedicati alla macchina
- Accessibilità parti in quota
- Chiusura quadri elettrici
- Protezione contatti elettrici diretti e indiretti
- Controlli periodici necessari
- Aspirazione
- Superfici calde
- Altro (Spazi confinati, rumore, vibrazioni, sorgenti radiogene, radiazioni ionizzanti, atmosfere esplosive, rischio incendio)

La documentazione a supporto di una attrezzatura marcata CE.

Un altro aspetto, spesso trascurato, è quello relativo al **supporto documentale e di conoscenze che l'acquirente ha diritto di acquistare "insieme" alla macchina:**

- Dichiarazione di conformità
- Manuale d'uso e manutenzione
- Eventuali schemi circuitali
- Eventuali istruzioni operative di sicurezza

Interazione costruttiva con il fornitore e/o con gli utilizzatori

L'ordine di acquisto può essere supportato da procedure o prassi aziendali per garantire un "acquisto sicuro".

- Interagire con appositi controlli e con l'utilizzo di apposite check list

Questa interazione può essere svolta a distanza, ma può essere coadiuvata da incontri o fasi di precollaudo presso il fornitore/costruttore o direttamente presso il luogo di futuro utilizzo.

Un aspetto da non sottovalutare è quello legato al fatto che le macchine, anche le più automatizzate, sono "fatte funzionare" dagli operatori.

- Importante è il coinvolgimento degli operatori e la scelta dei collaboratori che, anche preventivamente, sanno "vedere" e "capire" quello che i documenti spesso non rilevano.

Istallazione della macchina o attrezzatura

Anche la fase di installazione vede la possibilità di suggerire alcune accortezze per "mettere dei paletti":

- Fare un verbale di collaudo;
- Coinvolgere il costruttore per individuare i necessari accorgimenti;
- In caso di modifica della funzionalità della macchina è obbligatorio l'aggiornamento della documentazione;
- Procedere alla certificazione CE di tutta la linea nel caso in cui la macchina sia parte di un insieme.

Conclusioni

I consigli riportati nel presente articolo sono delle prime indicazioni **per acquistare "in sicurezza"**.

Ogni azienda potrà declinare questi suggerimenti secondo le proprie esigenze, al fine di non "dare per scontato" alcuni passaggi e per non ritrovarsi a gestire un acquisto senza la debita conoscenza.

Vi sono passaggi successivi, prima di "cominciare a lavorare" che saranno oggetto di prossimi approfondimenti sulla piattaforma RSPP Italia.com: aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi; Predisporre procedure operative e/o di manutenzione; Organizzare specifici incontri di formazione/informazione e addestramento, Aggiornare il Documenti di Valutazione dei Rischi;

Vi sono passaggi successivi, prima di "cominciare a lavorare" che saranno oggetto di prossimi approfondimenti sulla piattaforma RSPP Italia.com: **come ad esempio quelli relativi all'**aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi; al Predisporre procedure operative e/o di manutenzione all'Organizzare specifici incontri di formazione/informazione e addestramento.